

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASUR MARCHE - COMUNE DI URBANIA - DITTA "DI PAOLI - MERCURI SNC" DI URBANIA PER LA DEFINIZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETA' ASUR SITUATO IN URBANIA, IN VIA ROMA.

Il giorno del mese di dell'anno 2014 tra:

L'ASUR Marche, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro, n. 40, Cod. Fisc./Partita I.V.A. 02175860424, in persona dell'Ing. Rodolfo Cascioli, Responsabile della U.O. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 1;

ed

il Comune di Urbania con sede in Urbania piazza Libertà 1 Partita I.V.A. _____
nella persona del Dott. _____ Responsabile del settore

ed i Sigg.

- Violini Paolo nato a Pesaro il 3.11.1967, residente in Urbania via Spontini 18 ;
- Mercuri Anna nata a Urbino il 28.3.1960, residente in Urbania, Via Castiglione n. 39,

che intervengono nel presente atto in qualità di titolari della ditta "Di Paoli Mercuri di Mercuri Anna e Violini Paolo snc" con sede in Urbania Via Roma sn - CF. PIVA 00946100419

Premesso

- che in virtù di una convenzione con il Comune di Urbania la ditta "Di Paoli e Mercuri" ha occupato dal 1 ottobre 1999 un'area adiacente ad un immobile ubicato in Via Roma, n. 54, sede del Distretto Sanitario, R.S.A. e Poliambulatorio, per la realizzazione di una struttura prefabbricata amovibile da destinarsi ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e rivendita giornali e riviste;
- che l'area sulla quale è stata realizzata la struttura per la vendita di giornali, riviste e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, individuata al Catasto Terreni del Comune di Urbania, al foglio 9, particella 644, in forza della delibera di Giunta Regionale n. 1630, del 10.06.1996 e della successiva della Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003, risulta essere di proprietà dell'A.S.U.R. Marche;

- che ora le parti come sopra costituite intendono definire i rapporti inerenti all'utilizzo dell'area;
- che con nota congiunta dell'ASUR e del Comune di Urbania è stato richiesto all'Agenzia del Territorio di Pesaro la valutazione per l'occupazione del terreno;
- che l'Agenzia del Territorio di Pesaro con perizia del 20/04/2012 ha valutato in € 720,00 annui l'occupazione del terreno;
- ritenuto, al fine di definire i rapporti tra le parti come sopra costituite di dover sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;
- che la volontà dei soggetti suindicati, visti i reciproci rapporti intercorrenti da lunga data e la continua collaborazione sia per finalità sanitarie che sociali hanno deciso di agire di concerto per la definizione delle modalità di gestione dell'immobile di cui è cenno a tacitazione di ogni pretesa pregressa e futura sino al 30/09/2014;

Tutto ciò premesso, che risulta parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti convergono quanto segue:

Art.1 - Finalità e obiettivi

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) con il presente protocollo d'intesa le parti come sopra costituite intendono definire i rapporti per l'occupazione del tratto di terreno situato in Urbania, Via Roma, di proprietà dell'ASUR, individuato nella allegata planimetria;

Art. 2 – Impegni

- 1) La Ditta "Di Paoli Mercuri di Mercuri Anna e Violini Paolo snc" si impegna a titolo di indennizzo per l'occupazione del terreno a corrispondere all'ASUR – Area Vasta n. 1, la somma di € 720,00 annui, per complessivi € 10.800,00 per il periodo dal 1 ottobre 1999 al 30 settembre 2014, tramite versamento alla BANCA MARCHE AG. N. 2 ANCONA, codice IBAN IT35T060550260000000004728, del quale l'ASUR Marche – Area Vasta n. 1, rilascia quietanza liberatoria, con le seguenti modalità:
 - per € 5.400,00 entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione da parte dell'ASUR del presente protocollo d'intesa;
 - per € 5.400 al momento della firma del presente protocollo d'intesa..

Art. 3 – Rilascio dell'area

1) Alla scadenza della convenzione, fra l'Amministrazione Comunale di Urbania e la ditta "Di Paoli e Mercuri s.n.c.", sottoscritta in data 28.09.1999, Rep. n. 5040, prevista per il 30.09.2014, l'area tornerà nella piena disponibilità dell'ASUR - Area Vasta 1, che assumerà al momento le decisioni più opportune sulla destinazione della stessa.

2) La ditta "Di Paoli e Mercuri s.n.c.", si impegna, entro 15 giorni dalla scadenza della suddetta convenzione, a propria cura e spese, a rimuovere il manufatto, liberando completamente l'area ed a ripristinare lo stato dei luoghi, qualora l'ASUR – Area Vasta 1 decidesse di non proseguire nel rapporto con la ditta stessa o per un diverso utilizzo degli spazi.

Art. 4 – Rimborso al Comune di Urbania

1) Le parti rimborseranno all'amministrazione comunale di Urbania la somma di € 225,33 cadauna, pari ad 1/3 della spesa sostenuta per richiedere la perizia all'Agenzia del Territorio di Pesaro;

Art. 5 – Norme transitorie finali

1) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, reciprocamente, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa creditoria, anche a titolo di risarcimento, rimborso per gli anni 1999-2014 compreso.

Letto e sottoscritto

Ditta Mercuri Paoli

ASUR- Area Vasta n. 1

Comune di Urbania

Urbania,

